

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione, ai sensi della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), alle direttive **2003/10/CE** " *prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)*" e **2003/18/CE** " *di modifica della direttiva 83/477/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro*"

Poiché la materia oggetto delle predette direttive attiene alla salute e sicurezza dei lavoratori, regolamentate in generale dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione di tale medesimo decreto con l'introduzione di due appositi Titoli: Titolo V – bis e Titolo VI – bis, come previsti rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.

In particolare, il **nuovo Titolo V – bis** del decreto legislativo n. 626/94, è costituito da 11 articoli:

- l'art. 49 – bis individua il campo di applicazione, che rispetto alla precedente normativa comprende i settori della navigazione aerea e marittima, nonché quello della musica e delle attività ricreative;
- l'art. 49 – ter riporta le definizioni di pressione acustica di picco e di livello di esposizione giornaliera e settimanale;
- l'art. 49 – quater fissa i valori di azione ed i valori limite di esposizione applicabili al rumore continuo; nonché, quelli della pressione acustica di picco, applicabile al rumore impulsivo. Di particolare rilievo è la riduzione di 3 dB del valore limite di esposizione rispetto al valore precedente fissato da 90 dB/A a 87 dB/A;
- l'art. 49 – quinquies prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs.626/94. Novità introdotte la necessità di valutare l'interazione fra il rumore e le sostanze ototossiche da una parte e con le vibrazioni meccaniche dall'altra;
- l'art. 49 – sexies individua le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio;
- l'art. 49 – septies stabilisce le circostanze dell'uso e delle caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali. La norma prevede, in coerenza con la direttiva,

- l'art. 59 – quinquies, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da esposizione ad amianto, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994;
- l'art. 59 – sexies, concerne l'obbligo della notifica all'organo di vigilanza prima di iniziare i lavori;
- l'art. 59 – septies, riguarda le misure di prevenzione e protezione da porre in essere;
- l'art. 59 – octies, contiene le misure igieniche da attuarsi;
- l'art. 59 - novies individua le modalità tecniche di campionamento;
- l'art. 59 - decies stabilisce il valore limite delle fibre di amianto in aria e l'attuazione di misure in caso di superamento di tale valore;
- l'art. 59 - undecies detta disposizioni per operazioni lavorative particolari;
- l'art. 59 - duodecies dispone le modalità per effettuare lavori di demolizioni o rimozioni di amianto o di materiali contenenti tale agente chimico cancerogeno;
- l'art. 59 - terdecies stabilisce il contenuto, nel caso specifico, della informazione dei lavoratori prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994;
- l'art. 59 - quaterdecies stabilisce il contenuto, nel caso specifico, della formazione dei lavoratori prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994;
- l'art. 59 - quindecies concerne la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- l'art. 59 - sexdecies prevede l'istituzione da parte del medico competente del registro di esposizione, delle cartelle sanitarie e di rischio;
- l'art. 59 - septdecies concerne l'istituzione del registro nazionale presso l'ISPESL dei mesoteliomi asbesto - correlati;

Infine, si fa presente che il successivo articolo 4, reca le sanzioni; l'articolo 5, detta la clausola di cedevolezza; l'articolo 6, riguarda l'abrogazione della vigente normativa che disciplina l'esposizione al rumore e all'amianto sui luoghi di lavoro; l'articolo 7, stabilisce l'invarianza degli oneri; l'articolo 8, fissa l'entrata in vigore delle varie disposizioni rispettivamente concernenti la disciplina dell'esposizione al rumore e dell'esposizione all'amianto.

che occorre tener conto dell'attenuazione dei dispositivi di protezione individuali solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limiti;

- l'art. 49 – octies prevede le misure per la limitazione dell'esposizione da adottarsi nella circostanza che nonostante la loro attuazione non consenti di evitare il superamento dei valori limite;
- l'art. 49 - nonies stabilisce il contenuto, nel caso specifico, della formazione e informazione dei lavoratori previste dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/94;
- l'art. 49 - decies individua i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e come già prescritto dalla vigente normativa, la possibilità di estendere tale sorveglianza ai lavoratori esposti a rumori che non superano i valori superiori di azione se ritenuta necessaria da medico competente. Nonché gli obblighi del datore di lavoro nei casi in cui detta sorveglianza riveli anomalie imputabili ad esposizione al rumore;
- l'art. 49 – undecies prevede richieste di deroghe all'uso dei dispositivi individuali di protezione, limitatamente alla circostanza che il loro utilizzo comporti un incremento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. E' stato previsto che la deroga sia concessa dagli organi di vigilanza territorialmente competenti, sentite le parti sociali;
- l'art. 49 - duodecies prevede che l'elaborazione di linee guida da parte della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per l'applicazione della normativa nei settori della musica e delle attività ricreative;

Il nuovo **Titolo VI - bis**, del decreto legislativo n. 626/94 introdotto dall'articolo 3 del presente provvedimento, è riservato alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto ed è costituito da 15 articoli di seguito specificati:

- l'art. 59 – bis fissa il campo di applicazione, che è limitato alle sole lavorazioni permesse, in base alla legge n. 257/1992, ovvero di manutenzione, rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate;
- l'art. 59 – ter, individua a quali silicati fibrosi è applicabile il termine amianto;
- l'art. 59 – quater, dispone l'obbligo preventivo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto;

## RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

Il presente schema di decreto legislativo provvede al recepimento, delle direttive comunitarie **2003/10/CE** " *prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)*" e **2003/18/CE** " *di modifica della direttiva 83/477/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro*"

Il provvedimento è adottato sulla base della legge comunitaria 18 aprile 2005, n. 62, (legge comunitaria 2004) il cui allegato B reca, infatti, l'indicazione delle due predette direttive.

In primo luogo, ai sensi dell'articolo 2 dello schema di provvedimento in esame, con l'introduzione di un nuovo Titolo V *Bis* al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si provvede al recepimento della prima delle citate direttive 2003/10/CE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore).

Trattasi della diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 626/94) e deve essere attuata entro il 15 febbraio 2006.

In particolare la citata direttiva abroga la precedente a suo tempo già recepita; di conseguenza, la vigente legislazione nazionale per l'esposizione dei lavoratori a rumore di cui al Capo IV del Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, viene ora abrogata e sostituita con il decreto legislativo in parola, confermandosi comunque l'abrogazione dell'articolo 24 del D.P.R. n. 303/56 e la voce 49 della Tabella allegata all'art. 33 dello stesso decreto.

Il provvedimento in esame, sempre ai sensi della legge comunitaria 2004, provvede, in secondo luogo, con l'introduzione di un nuovo Titolo VI *Bis* al decreto legislativo n. 626/94, all'attuazione della direttiva 2003/18/CE concernente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori all'amianto, il cui termine di recepimento di tale direttiva è fissato per il 15 aprile 2006.

Il decreto proposto dà attuazione a questa direttiva sostituendo la normativa vigente in materia, dettata al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, piuttosto che limitarsi ad apportare le semplici modifiche o integrazioni resesi necessarie a

seguito della direttiva 2003/18/CE. Quanto sopra anche in considerazione della circostanza che in generale la legge 27 marzo 1992, n. 252, vieta l'impiego dell'amianto.

L'articolo 4, dello schema di decreto in esame introduce poi le sanzioni conseguenti alle modifiche normative introdotte. Più in particolare, premesso che il presente provvedimento si limita ad introdurre due nuovi titoli nell'ambito del decreto legislativo n. 626/94, anche per quanto riguarda le sanzioni, si è provveduto ad integrare gli articoli del decreto appena citato (articoli 89 e seguenti), con la previsione di ulteriori sanzioni. L'articolo 5 detta invece la clausola di cedevolezza della disciplina in parola nei riguardi della normativa regionale. L'articolo 6, riguarda l'abrogazione della vigente normativa che disciplina l'esposizione al rumore e all'amianto sui luoghi di lavoro dettata in particolare dal decreto legislativo n. 271 del 1991. L'articolo 7, concerne l'invarianza degli oneri. Infine, l'articolo 8, fissa l'entrata in vigore delle varie disposizioni rispettivamente concernenti la disciplina dell'esposizione al rumore e dell'esposizione all'amianto.

C) Trattasi di recepimento di direttive comunitarie.

D) ed E) Trattasi di obblighi discendenti dall'appartenenza all'Unione Europea. Vengono fissati i requisiti minimi per l'adeguamento alla disciplina comunitaria che trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore della eventuale normativa emanata autonomamente dalle regioni e province autonome.

A tal fine viene introdotta apposita clausola di cedevolezza.

#### **IMPATTO AMMINISTRATIVO:**

Non si prevedono oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni.

066791293

## RELAZIONE TECNICA

Dallo schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rilevato che gli adempimenti dettati dalle nuove disposizioni si limitano a specificare obblighi (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) cui i datori di lavoro erano già tenuti, sia per il rischio rumore che per quello amianto, in base alla disciplina del decreto legislativo n. 277 del 1991; decreto che, infatti, regolamentava ampiamente la materia oggetto delle direttive.

I predetti obblighi di sicurezza, pertanto, continueranno ad essere adempiuti dalle Amministrazioni nei limiti delle risorse proprie già a tali fini destinate, come espressamente dettato all'articolo 7 del provvedimento.

Va poi evidenziato che, con specifico riguardo alle disposizioni di cui al nuovo Titolo V bis del decreto legislativo, il rischio rumore attiene ad un numero limitato di attività quali, ad esempio, quelle collegate ad opifici di tipo industriale e che, peraltro, tali attività nel settore pubblico si rinvencono con riferimento a soggetti, come in particolare le forze armate, in relazione alle quali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo in esame resta comunque ferma la specifica disciplina emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994.

Con riguardo poi all'articolo 3, che introducendo un nuovo Titolo VI Bis provvede al recepimento della direttiva 2003/18/CE relativa all'esposizione all'amianto durante il lavoro, va sottolineato che gli adempimenti ed obblighi dettati dalle emanande disposizioni, peraltro già previsti in via generale dal decreto legislativo n. 277 del 1991, Capo III, sono riferibili ai soli lavoratori impegnati in attività di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché delle aree interessate (tutte le altre operazioni o connesse all'impiego dell'amianto sono state vietate dalla legge n. 157 del 1992).

Verifica del Ministero dell'Economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

9 GEN 2006

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO